

Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

DETERMINAZIONE CONGIUNTA N. 1 DEL 28.04.2016

**IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA
E
IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER I COMUNI DEL CRATERE**

Oggetto: Adozione delle misure di competenza degli Uffici Speciali in attuazione dell'art. 1, commi 435, 436 e 437 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito D.P.C.M.) 6 aprile 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato in data 6 aprile 2009 la provincia di L'Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo;

Visto il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile";


Visto l'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito O.P.C.M.) n. 3833 del 22 dicembre 2009 che assegna al Presidente della Regione Abruzzo le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza;

Visto il decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante "Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Protezione civile";

Visto il D.P.C.M. del 17 dicembre 2010 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2011 lo stato di emergenza dichiarato con il D.P.C.M. del 6 aprile 2009;

Visto il D.P.C.M. del 4 dicembre 2011 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza dichiarato con il D.P.C.M. del 6 aprile 2009;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e n. 4014 del 23 marzo 2012, concernenti "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatesi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009";



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” ed in particolare l’art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che “lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L’Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012”;

Visto l’articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell’Abruzzo del 2009, prevede l’istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L’Aquila, l’altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell’articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l’altro, che l’Ufficio speciale per i comuni del cratere è costituito dai comuni interessati, con sede in uno di essi, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo, con il Presidente della provincia di L’Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore individuato dai 56 comuni del cratere, coordina gli otto uffici territoriali delle aree omogenee;


Vista l’Intesa sulla costituzione dell’Ufficio speciale per i comuni del cratere del 9- 10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dai Presidenti della provincia di L’Aquila, di Teramo e di Pescara e dal coordinatore dei comuni del cratere, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui venticinque a tempo determinato e venticinque a tempo indeterminato;

Visto che a seguito della valutazione comparativa, ai sensi dell’art. 5 dell’Intesa del 9-10 agosto 2012, il dott. Paolo Esposito è stato designato titolare dell’Ufficio speciale per i comuni del cratere;

Visto il provvedimento del Coordinatore dei comuni del cratere, protocollo 9798 del 14 dicembre 2012, con il quale, a seguito della designazione da parte del Ministro delegato per la coesione territoriale, d’intesa con i rappresentanti delle aree omogenee, il dottor Paolo Esposito, in possesso dei requisiti di legge, è stato nominato Titolare dell’Ufficio Speciale per i comuni del cratere per il periodo di tre anni, a decorrere dal 1 dicembre 2012, data della sua designazione;

Visto l’articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l’istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L’Aquila, l’altro sui restanti comuni del cratere;

Visto il successivo comma 3 dell’articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l’Ufficio speciale per la città di L’Aquila è costituito dal Comune di L’Aquila, previa intesa con il



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di L'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo determinato;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la Ricostruzione della Città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della Regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del Comune dell'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui venticinque a tempo determinato e venticinque a tempo indeterminato;

Preso atto che con decreto n. 22 del 2 marzo 2015 il Sindaco del Comune di L'Aquila conferisce all'Ing. Raniero Fabrizi l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila per il periodo di un anno, nelle more del rinnovo dell'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio, legittimante la prosecuzione del rapporto triennale come previsto nell'avviso di indizione della procedura selettiva;

Vista la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Graziano del Rio prot. 986 del 18.02.2015 con la quale si esprime formale intesa sulla designazione dell'Ing. Raniero Fabrizi;


Visto il contratto stipulato in data 19 marzo 2015 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 2 marzo 2015 al 31 dicembre 2015;

Visto il contratto di proroga stipulato in data 29 dicembre 2015 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 1 gennaio 2016 al 31 marzo 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 17 marzo 2016, n. 710, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Raniero Fabrizi quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dal 3 marzo 2016 al 31 dicembre 2018;

Visto il contratto di lavoro tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 1° aprile 2016-31 maggio 2016;

Visto l'art. 67 bis, comma 5, del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012 dove si prevede che, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale, le residue disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario Delegato per la Ricostruzione sono versate ai comuni, alle province, e agli enti attuatori interessati, in relazione alle attribuzioni di loro competenza, con esso disciplinandosi, inoltre, le modalità per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione e per l'invio dei relativi dati al Ministro dell'Economia e delle Finanze;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

Vista la relazione redatta, ai sensi dell'articolo 67 bis, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, dal Commissario Delegato per la Ricostruzione- Presidente della Regione Abruzzo, relativa allo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione;

Visto il Decreto di Proroga del 15/12/2015 (visto e annotato al n. 282 del 04.02.2016 –Ufficio del Bilancio per il riscontro della regolarità amministrativo-contabile e debitamente registrato in Corte dei Conti – Reg.ne Prev. n. 471 del 18.02.2016) con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Claudio De Vincenti, delegato alla firma di Decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri ha provveduto a prorogare l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere già conferito al Dott. Paolo Esposito, fino al 31 dicembre 2015;

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/01/2016 (visto e annotato al n. 651 del 11.03.2016 –Ufficio del Bilancio per il riscontro della regolarità amministrativo-contabile e debitamente registrato in Corte dei Conti – Reg.ne Prev. n. 677 del 15.03.2016) con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Claudio De Vincenti, delegato alla firma di Decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare il Dott. Paolo Esposito quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;


Visto l'art. 67 bis, comma 5, del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012 dove si prevede che, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale, le residue disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario Delegato per la Ricostruzione sono versate ai comuni, alle province, e agli enti attuatori interessati, in relazione alle attribuzioni di loro competenza, con esso disciplinandosi, inoltre, le modalità per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione e per l'invio dei relativi dati al Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Vista la relazione redatta, ai sensi dell'articolo 67 bis, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, dal Commissario Delegato per la Ricostruzione- Presidente della Regione Abruzzo, relativa allo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione;

Visto il D.P.C.M. del 10 ottobre 2012 che nomina il titolare della gestione stralcio della contabilità speciale n. 5281, già intestata al Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, per consentire, entro il 31 dicembre 2012, il trasferimento delle risorse ivi giacenti ai soggetti individuati nella relazione finale dello stesso Commissario delegato per la ricostruzione;

Visto il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 recante la proroga sino alla data del 28 febbraio 2013 della gestione stralcio di cui al D.P.C.M. del 10 ottobre 2012 adottato ai sensi dell'articolo 67 bis del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012, che disciplina la chiusura della gestione stralcio e autorizza l'apertura delle contabilità speciali degli Uffici speciali per la ricostruzione, nonché disciplina il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale prevedendo



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dispone, tra l'altro, che con provvedimento del titolare della gestione stralcio, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 10 ottobre 2012, sono ripartite le eventuali disponibilità che residuano alla scadenza del termine della suddetta gestione stralcio tra comuni, province, enti attuatori in relazione alle attribuzioni di loro competenza, al netto delle risorse occorrenti per le attività solutorie afferenti la gestione stralcio, che vengono trasferite agli Uffici Speciali, nonché dell'accantonamento di euro 2.500.000,00 per ciascun Ufficio Speciale, per eventuali contenziosi e sopravvenienze passive;

Visto l'art. 5, comma 5 bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e modifiche e integrazioni, in materia di rendicontazione delle contabilità speciali;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che detta ulteriori disposizioni in materia di rendicontazione delle contabilità speciali;


Ritenuto che il titolare della contabilità speciale n. 5731 dell'Ufficio Speciale per i comuni del cratere e il titolare della contabilità speciale n. 5730 dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città di L'Aquila rendiconta, per quanto di competenza, attraverso la compilazione dei modelli di rendicontazione previsti dal D.M. 27 marzo 2009 e la trasmissione degli originali degli ordinativi di pagamento quietanzati dalla Banca di Italia alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge del 13 agosto 2010, n. 136 e modifiche e integrazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – n. 4 del 15 agosto 2011;

Visto il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante modifiche al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per integrare il recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180;

Atteso che ai sensi e per gli effetti dell'art. 67-ter D.L. 83/2012, convertito in L. 134/2012, gli Uffici Speciali risultano essere costituiti anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del TUEL e che, in linea con tale principio normativo e come riportato nell'art. 3 dell'Intesa USRA del 07/08/2012, e nell'art. 3 dell'Intesa del 08/09/2012 l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere coordina gli otto uffici territoriali delle aree omogenee dei comuni del cratere, supporta i comuni del cratere, tramite il proprio personale, al fine di assicurare la qualità della ricostruzione pubblica e privata, coordina gli interventi previsti dai comuni, effettua l'istruttoria dei piani di ricostruzione, effettua il monitoraggio dei dati e, infine, esegue il controllo dei processi della ricostruzione, e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città di L'Aquila cura l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati, cura la promozione e l'assistenza tecnica della qualità della ricostruzione pubblica e privata, effettua la verifica del piano di ricostruzione dell'intero centro storico del Comune dell'Aquila negli aspetti tecnici e finanziari e ne attesta la congruità economica, effettua il monitoraggio finanziario e attuativo dei singoli interventi,



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

esegue il controllo dei processi di ricostruzione relativamente ai profili della congruità tecnica ed economica e verifica, presso i cantieri della ricostruzione, la corrispondenza con le evidenze progettuali e documentali;

Richiamato l'organigramma di entrambi gli Uffici Speciali definito in linea con quanto previsto dall'Intesa per la costituzione degli Uffici e dal Regolamento per il funzionamento degli stessi;

Considerato che gli uffici dispongono di una dotazione organica avente validità triennale in linea con la corretta applicazione delle disposizioni di cui al D.L. 83/2012, convertito in Legge n. 134 del 2012;

Precisato che a seguito di procedura selettiva espletata da apposita Commissione nominata ex lege sono state approvate le graduatorie definitive relative alla selezione pubblica per il reclutamento delle professionalità a tempo determinato (come indicato all'art. 4 delle Intese succitate) ;

Precisato pertanto che la dotazione organica degli Uffici Speciali è stata ope legis delineata nell'ottica di fornire al territorio professionalità adeguate rispetto ai compiti istituzionali cui gli Uffici stessi sono preposti;

Precisato altresì che il personale titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato, dipendente del M.I.T., opera presso gli Uffici Speciali in regime di avvalimento e che il personale titolare di contratto di lavoro a termine è stato assunto dal Comune di Fossa e dal Comune di L'Aquila, ove gli Uffici Speciali hanno sede;


Considerato che a far data dal 2 maggio 2016 verranno a scadere i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra n. 25 unità ed il Comune di Fossa;

Considerato che a far data dal 30 aprile 2016 verranno a scadere i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra n. 25 unità ed il Comune di L'Aquila;

Ritenuto che risultano ad oggi in forza n. 25 unità di personale di cui n. 2 vacanti nell'USRC e risultano ad oggi in forza n. 25 unità di personale di cui n. 1 vacante nell'USRA;

Visto il comma 437 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 il quale prevede che, al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, il CIPE, sulla base delle esigenze effettive documentate dalle Amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte alle attività della ricostruzione, ivi compresi gli Uffici Speciali per la ricostruzione, possa continuare a destinare quota parte delle risorse statali stanziato allo scopo, anche al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 4 febbraio 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 54/2013) che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane-una Struttura di Missione denominata "Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6-aprile 2009, lo sviluppo dei traffici containerizzati nel porto di Taranto e lo svolgimento delle funzioni di



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

autorità di gestione del POIN Attrattori culturali, naturali e del turismo di seguito “struttura di missione;

Precisato che l'autorità politica delegata alla ricostruzione e allo sviluppo dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 si avvale della struttura di missione per le attività inerenti il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 di cui all'articolo 67-ter, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Vista la delibera CIPE n. 22/2015, che al punto 5 prevede che la Struttura di Missione istituita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2014 svolga un'analisi organizzativa complessiva dei fabbisogni di risorse umane delle amministrazioni del territorio direttamente coinvolte nella gestione delle attività di ricostruzione, per l'utilizzo, negli anni 2015-2020, di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata;

Vista la nota del competente Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze n. 672 del 4 novembre 2015, come integrata dalla nota n. 678 del 6 novembre 2015, concernente la proposta di finanziamento dei servizi di natura tecnica ed assistenza qualificata;

Considerato, inoltre, che la ridetta proposta indica le risultanze della ricognizione svolta in attuazione del punto 5 della delibera n. 22/2015 dalla Struttura di Missione con riferimento al personale impiegato nell'anno 2015 presso le Amministrazioni coinvolte nel processo di ricostruzione;


Considerato altresì che dalla predetta ricognizione emerge la persistenza e l'invarianza del fabbisogno in dotazione nelle pregresse annualità con necessità di copertura finanziaria, tra gli altri, dei rapporti di lavoro a tempo determinato per un contingente ope legis delineato in un numero di 25 unità per ciascun Ufficio Speciale;

Tenuto altresì conto che la stima del fabbisogno da finanziare si è concentrata proprio sulle categorie relative al lavoro a tempo determinato;

Considerato che la citata proposta ha lo scopo di assicurare con carattere di urgenza, la continuità delle prestazioni professionali connesse al processo di ricostruzione;

Richiamato l'art. 1, comma 434, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in cui si indica: “Il termine di un triennio, di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata agli Uffici Speciali per la Ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogato di un ulteriore triennio;

Richiamato l'art. 1, comma 435, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 laddove si stabilisce che: “I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila


67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere prorogati per un ulteriore triennio, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato”;

Precisato che ai sensi di quanto statuito dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (artt. 436 e 437), agli oneri derivanti dall'applicazione delle previsioni di cui ai commi 434 e 435, quantificati nel limite massimo di € 2.320.000,00 (per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018), si provvede mediante le risorse stanziare con Legge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla Legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata;

Visto il verbale della riunione del Tavolo di Coordinamento delle Aree Omogenee del 21/04/2016, nel quale sono stati dettati i seguenti indirizzi: *“all'unanimità, si conviene circa l'opportunità di procedere, entro e non oltre il mese di aprile 2016, alla definizione dell'iter amministrativo e contabile utile alla proroga triennale del personale a termine e, segnatamente, di n. 25 unità in forza presso USRC. Del pari, previa adozione degli atti di competenza dell'Ufficio Speciale, si demanda al Sindaco del Comune di Fossa l'adozione degli atti di competenza propedeutici all'adozione dei provvedimenti singoli di proroga da intervenire nei termini di legge.”*

Considerata la necessità di avviare e concludere entro tempi brevi il programma di attuazione del citato art. 1, commi 435-437, in linea con quanto rilevato nella richiamata ricognizione operata dalla Struttura di Missione;

Richiamata la nota prot. 2213 del 20/04/2016 con cui il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere palesa la necessità di veder garantita la continuità dei contratti a tempo determinato in scadenza a far data dal 2 maggio p.v. senza alcuna interruzione, ceteris paribus per le finalità connesse con la ratio della Legge 208 del 28/12/2015 (che al comma 435, art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 stabilisce che: “i contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere prorogati per un ulteriore triennio, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche), derogatoria anche per gli aspetti di tipo sanzionatorio, sia per la piena funzionalità dell'Ufficio negli interessi primari del processo di ricostruzione e manifesta, contestualmente al Comune di Fossa, detentore del contratto, il proprio pieno consenso alla proroga delle succitate 23 unità di personale contrattualizzate dal Comune di Fossa, stante l'impellente necessità di assicurare, con carattere di urgenza, la continuità delle prestazioni professionali connesse al processo di ricostruzione, la



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

persistenza nonchè l'invarianza del fabbisogno in dotazione nelle pregresse annualità dei rapporti di lavoro a tempo determinato per un contingente ope legis delineato in un numero di 25 unità;


Richiamata la Delibera CIPE n. 22 del 20 febbraio 2015 recante: "Sisma Regione Abruzzo: Assegnazione di risorse per la ricostruzione di immobili privati e per servizi di natura tecnica e assistenza qualificata (decreto-legge n. 43/2013, legge n. 147/2013, decreto-legge n. 133/2014, legge n. 190/2014)", che all'art. 6 recita: "Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, nelle more dei risultati dell'analisi organizzativa di cui al precedente punto 5, vengono disposte le seguenti assegnazioni, per un importo complessivo di 6.894.557,67 euro, destinate al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, a valere sulle risorse stanziato dalla legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ed al comma 2 dell'articolo de quo prevede l'assegnazione di un importo di euro 2.226.483,34 per l'ambito territoriale degli altri Comuni del cratere, ivi compreso il supporto alle attività amministrative e tecniche dell'USRC, a valere sull'annualità 2015 delle risorse stanziato dalla legge n. 190/2014, tabella E e per un importo complessivo di 3.632.683,33 per la Città dell'Aquila;

Atteso che il CIPE nella seduta del 23 dicembre 2015 (Delibera n. 113 in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2016) ha assegnato l'importo complessivo di € 11.978.229,91 per il finanziamento nell'anno 2016 di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata degli Uffici Speciali, inclusa la figura dei Titolari degli Uffici Speciali, a valere sulle risorse stanziato dalla Legge n. 190 del 2014, Tabella E;

Evidenziato quanto indicato nella nota della Struttura di Missione SMAPT prot. n. 196 P-4 24.22 in cui in particolare si riporta: "Con riguardo alla proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai Comuni di L'Aquila e di Fossa ai sensi dell'art. 67-ter, comma 3, decreto legge n. 83/2012, l'art. 1, co. 436, della Legge di Stabilità per il 2016 dispone l'autorizzazione di spesa di 2,32 milioni di euro (per ciascuno anno 2016, 2017,2018) con le risorse assegnate dal CIPE al finanziamento dei servizi di natura tecnica e assistenza qualificata;

Richiamata la nota prot. 0000360 P-4.24.22 del 21/04/2016 con cui la Struttura di Missione invita le Amministrazioni comunali a voler adottare le azioni amministrative necessarie per giungere in tempi brevi alla contrattualizzazione degli aventi diritto ai sensi della normativa succitata che fissa la base giuridica della proroga e l'autorizzazione di spesa annua;

Richiamata la Determinazione USRC n. 167 del 24/04/2016, in cui si dispone di procedere all'impegno in favore del Comune di Fossa della somma necessaria a garantire la congrua copertura economico-finanziaria degli oneri correlati alla prima delle tre annualità (2016) di cui constano le proroghe dei contratti de quibus, equivalente ad € 960.000,00 (diconsi euro novecentosessantamila/00), in ottemperanza a quanto statuito al comma 436, art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che recita: "Agli oneri derivanti dall'applicazione delle previsioni di cui ai commi 434 e 435, quantificati nei limiti di spesa di euro 2.320.000,00 per ciascuno degli anni 2016,2017 e 2018, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziato con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, tabella E, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2013, n. 71,



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge, in ottemperanza a quanto statuito al comma 436, art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e demandando a futuri atti amministrativo-contabili il trasferimento di fondi atti al pagamento dei compensi dovuti iuris et de iure al personale assunto a tempo determinato presso l'USRC per il pagamento delle competenze dell'anno 2016, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (cap. 8005);

Vista la Determinazione USRA/Comune Aq n. 2 del 18.04.2016 con cui si dispone la proroga di un ulteriore triennio dei contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso l'Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui all'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, stipulata ai sensi dell'art. 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, così come disposto dalla legge di stabilità 2016 n. 208 del 28 dicembre 2015, art. 1 commi da 434 a 437, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche;


Richiamato il provvedimento del 13.04.2016 con il quale l'USRA ha trasferito al Comune dell'Aquila i fondi finalizzati alle competenze anno 2016 del personale a tempo determinato in avvalimento presso USRA, pari ad € 754.905,08, di cui alla Delibera CIPE N. 113/2015, come disposto dalla Legge n. 208 del 28 dicembre 2015;

Vista la Delibera di Giunta del Comune di Fossa n. 26 del 22/04/2016 con la quale si procedeva alla proroga dei 23 contratti a tempo determinato nel limite, al momento, di una annualità, garantendo la proroga automatica per l'ulteriore biennio 2017-2018 previa trasmissione della necessaria copertura finanziaria da parte dell'USRC;

Visto il verbale dei sindaci redatto in data 26/04/2016 con il quale rispetto alla richiamata Delibera si propone di emendare la stessa nel modo seguente: "Inserire nel dispositivo di Delibera i riferimenti ai commi 434, 435 e 436 dell'art. 1 della Legge di Stabilità in merito alla copertura finanziaria, così come riportato nella Determina USRC 167/2016, con la copertura economica e finanziaria alla prima delle tre annualità 2016-2017 e 2018 e la garanzia della copertura per gli altri due anni successivi di proroga. Il tavolo di coordinamento si impegna ulteriormente a richiedere il trasferimento di quanto stanziato per legge anche per gli anni 2017 e 2018";

Considerato che dall'incontro tenutosi presso il Comune di Fossa in data 27/04/2016 si è ritenuto inidoneo quanto proposto dal suddetto verbale e si è nuovamente appalesata, da parte dei funzionari, la necessità di avere idonea copertura finanziaria per il biennio 2017-2018 allo stato non assicurata dalle norme vigenti, proponendo l'assunzione di idoneo impegno di spesa da parte dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere in conformità alla richiesta di proroga triennale del personale a tempo determinato;

Valutata la suddetta proposta congiuntamente al Coordinatore delle aree omogenee, ai rappresentanti del Tavolo delle Aree Omogenee e ritenuta la stessa idonea a superare la necessità di garantire



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

copertura finanziaria mediante assunzione di impegno di spesa a valere sulle risorse previste per l'Assistenza Tecnica assegnate all'USRC;

Riscontrato che con nota prot. 44540 del 27/04/2016 del Sindaco dell'Aquila in cui si riporta: "Per la proroga dei contratti detto visto potrà essere apposto, nei termini già espressi, solo ed esclusivamente sino alla concorrenza della durata consentita dagli importi trasferiti per le retribuzioni dalla nota prot.256 del 15/03/2016 della Struttura di Missione, salve ulteriori risorse che potranno essere assicurate da codesta USRA";

Tutto ciò visto, ritenuto e considerato,


Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila e il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere,

DETERMINANO CONGIUNTAMENTE

- di impegnare, a valere sulle risorse rinvenienti alla voce "Assistenza Tecnica" dai fondi assegnati dalla Delibera CIPE 113/2015 art. 4, comma 1, e dallo stanziamento espressamente riportato nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, cap. 8005, Tabella 2, fg. 63/118 (in cui si destinano per competenza e per cassa agli Uffici speciali per la Città dell'Aquila e per i comuni del Cratere, al comune dell'Aquila e ad altri soggetti per la ricostruzione ed il rilancio socio-economico dei territori interessati dal sisma dell'aprile 2009, R- 22.2.2, 6.2.1, pari ad euro 1.097.200.000,00 per l'anno 2016, euro 1.297.200.000,00 per l'anno 2017, ed euro 1.497.200.000,00 per l'anno 2018), i fondi necessari alla copertura economico-finanziaria degli oneri quantificati nel limite annuo di spesa di euro 2.320.000,00, correlati agli emolumenti spettanti rispettivamente per gli anni 2017 e 2018 a fronte dei contratti a tempo determinato già stipulati con il personale in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere e presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L'Aquila e da prorogarsi per un ulteriore triennio alle medesime condizioni giuridiche ed economiche ex previsioni di cui ai commi 434 e 435 e 436 della summenzionata legge dicembre 2015, n. 208, garantendo di fatto la necessaria copertura finanziaria per l'ulteriore biennio 2017-2018;

- di demandare a futuri atti amministrativo-contabili il trasferimento di fondi atti al pagamento dei compensi dovuti iuris et de iure al personale assunto a tempo determinato presso l'USRC e l'USRA per il pagamento delle competenze degli anni 2017 e 2018;

-. di rendere disponibile il presente provvedimento, al fine del perseguimento degli obiettivi di trasparenza amministrativa e digitalizzazione procedurale l'Ufficio Speciale per La Ricostruzione dei Comuni del Cratere, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 97 Cost., dall'art. 12 L. 241/1990,



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

dal D. Lgs. 82/2005, dal D.Lgs. 150/2009 e dall'art. 18 del D.L. 83/2012, convertito in legge 134/2012, D. Lgs. 33/2013, sull'albo pretorio on-line del sito istituzionale www.usrc.it;

- di rendere disponibile, al fine del perseguimento degli obiettivi di trasparenza amministrativa e digitalizzazione procedurale, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 97 Cost., dall'art. 12 L. 241/1990, dal D. Lgs. 82/2005, dal D.Lgs. 150/2009 e dall'art. 18 del D.L. 83/2012, convertito in legge 134/2012, D. Lgs. 33/2013, la versione integrale della determina di che trattasi sul sito istituzionale www.usra.it.

Fossa (AQ), lì 28 aprile 2016

L'Aquila, lì 28 aprile 2016

**Il Titolare dell'Ufficio Speciale
Ricostruzione della Città dell'Aquila**

Ing. Raniero Fabrizio



per la

**Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la
Ricostruzione dei Comuni del Cratere**

Dott. Paolo Esposito

